



2018/0229(COD)

14.9.2018

EMENDAMENTI

261 - 499

Progetto di parere

Seán Kelly

(PE625.308v01-00)

Istituzione del programma InvestEU

Proposta di regolamento

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 261
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Addizionalità

1. Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal Fondo InvestEU a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU. I progetti finanziati dal Fondo InvestEU sostengono gli obiettivi di cui all'articolo 3 e mirano a creare occupazione e una crescita sostenibile.

2. Fatto salvo l'obbligo di rispettare la definizione di "addizionalità" di cui al primo comma, i seguenti elementi sono un'indicazione importante di addizionalità: - progetti proposti che presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all'articolo 16 dello statuto della BEI o un livello di rischio equivalente, soprattutto se tali progetti presentano rischi specifici per paese, settore o regione, in particolare quelli che interessano le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, e/o se tali progetti presentano rischi associati all'innovazione, in particolare nelle tecnologie non testate che rafforzano la crescita, la sostenibilità e la produttività; - progetti proposti dai partner esecutivi, che secondo il comitato per gli investimenti presentano un livello di rischio equivalente a quello descritto nel trattino

precedente di cui al presente comma.

Or. en

Motivazione

Nella versione attuale del regolamento la definizione di "addizionalità" e gli orientamenti per gli investimenti futuri non forniscono certezza. Il riferimento incrociato alla nuova clausola di addizionalità all'interno del regolamento finanziario non garantisce un valore analogo a quello del FEIS per il bilancio UE.

Emendamento 262

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Addizionalità

Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal Fondo InvestEU a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali come il rendimento a lungo termine degli investimenti o il fabbisogno di finanziamenti ad alto rischio per progetti che offrono benefici ambientali e sociali a lungo termine, e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU. I progetti finanziati dal Fondo InvestEU sostengono gli obiettivi di cui all'articolo 3 e mirano a creare occupazione a lungo termine, infrastrutture pubbliche, una crescita sostenibile e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE.

Emendamento 263
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Addizionalità

Ai fini del presente regolamento, per "addizionalità" si intende il sostegno fornito dal Fondo InvestEU a progetti e operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che non potrebbe essere effettuato nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, dalla BEI o dai partner esecutivi senza il Fondo InvestEU. I progetti finanziati dal Fondo InvestEU sostengono gli obiettivi di cui all'articolo 3 e mirano a creare occupazione di buona qualità e una crescita sostenibile.

Emendamento 264
Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 265

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 266

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

Emendamento

1. In linea con l'articolo 21 del regolamento [RDC], gli Stati membri o le regioni possono richiedere, se applicabile e su base volontaria, il trasferimento a InvestEU di parte delle proprie dotazioni finanziarie. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di InvestEU. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] **o, se applicabile, da una regione,** sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di

investimento nello Stato membro *o nella regione* in questione, *purché sia rispettato il principio di coesione sociale ed economica sancito nei trattati europei.*

Or. en

Emendamento 267
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione.

Emendamento

1. *In linea con l'articolo 21 del regolamento (UE) XX [... recante disposizioni comuni], gli Stati membri o le regioni possono richiedere, se applicabile e su base volontaria, il trasferimento a InvestEU di parte delle proprie dotazioni finanziarie. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di InvestEU.* Gli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] *o, se applicabile, da una regione,* sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro *o nella regione* in questione.

Or. en

Emendamento 268
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.

Emendamento

L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e **lo Stato membro o la regione, tramite** lo Stato membro.

Or. en

Emendamento 269

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro e la Commissione concludono l'accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche entro quattro mesi dalla decisione della Commissione che adotta l'accordo di partenariato o il piano PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione di modifica del programma o del piano PAC.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 270

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la

Emendamento

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro **o alla regione**, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente,

fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro *interessato*;

la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro *o dalla regione interessati*;

Or. en

Emendamento 271

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro *interessato*;

Emendamento

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro *o alla regione*, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro *o dalla regione interessati*;

Or. en

Emendamento 272

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di

Emendamento

a) l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di

copertura, l'importo del contributo dai fondi ***in regime di gestione concorrente***, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;

copertura, l'importo del contributo dai fondi ***nazionali***, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 273

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

Emendamento

c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri ***e, se del caso, l'autorità regionale***, sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

Or. en

Emendamento 274

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

Emendamento

c) il partner o i partner esecutivi che hanno espresso interesse e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri ***e, se del caso, la regionale***, sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

Or. en

Emendamento 275

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) il possibile contributo dei fondi ***in regime di gestione concorrente*** al polo di consulenza InvestEU;

Emendamento

d) il possibile contributo dei fondi al polo di consulenza InvestEU;

Or. en

Emendamento 276

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

Emendamento

e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro ***o, se del caso, alla regione***, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

Or. en

Emendamento 277

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

Emendamento

e) l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro ***o, se del caso, alla regione***, tra l'altro sulla base degli indicatori stabiliti nell'accordo di contribuzione;

Emendamento 278

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato *ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[piano PAC] numero]*.

Emendamento

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato.

Emendamento 279

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero], l'accordo di contribuzione è modificato e l'importo non utilizzato della copertura è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10,

Emendamento

soppresso

*paragrafo 6,] del regolamento [[RDC]
numero] e dell'articolo [75, paragrafo 6,]
del regolamento [[piano PAC] numero].*

Or. en

Emendamento 280

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate *ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 6,] del regolamento [RDC] e dell'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero];*

Emendamento

a) dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate;

Or. en

Emendamento 281

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20% della copertura iniziale;

Emendamento

c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro *o, se del caso, la regione* quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;

Or. en

Emendamento 282

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20% della copertura iniziale;

Emendamento

c) la Commissione informa immediatamente lo Stato membro ***o, se del caso, la regione*** quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;

Or. en

Emendamento 283

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10% della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5% della copertura iniziale.

Emendamento

d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro ***o la regione*** in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5 % della copertura iniziale.

Or. en

Emendamento 284

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione

d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10% della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5% della copertura iniziale.

Emendamento

d) se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro ***o la regione*** in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5 % della copertura iniziale.

Or. en

Emendamento 285

Eva Kaili

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028. ***Per evitare ogni dubbio, tali date non si applicano alle operazioni effettuate tra intermediari finanziari e destinatari finali.***

Or. en

Emendamento 286

Patrizia Toia

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. ***Tale sostegno deve prevedere tassi di copertura più elevati per le PMI che dimostrino oggettive difficoltà di accesso al credito.*** I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Or. it

Emendamento 287

Barbara Kappel

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028. ***Per evitare ogni dubbio, tali date non si applicano alle operazioni effettuate tra intermediari finanziari e destinatari finali.***

Or. en

Emendamento 288

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando il partner esecutivo attiva la garanzia dell'UE in virtù di un accordo di garanzia o dell'accordo InvestEU, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di tale accordo;

Or. en

Emendamento 289

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando un partner esecutivo attiva la garanzia dell'UE in virtù di un accordo di garanzia o dell'accordo InvestEU, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di tale accordo.

Or. en

Emendamento 290

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno **tre** Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno **due** Stati membri e sono in grado di farlo. I partner

possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno **tre** Stati membri costituendo un gruppo.

esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno **due** Stati membri costituendo un gruppo.

Or. en

Motivazione

La copertura di operazioni di finanziamento e di investimento in almeno 3 Stati membri comporta un ammontare considerevole di attività di coordinamento e lunghe procedure di accordo, pertanto la riduzione a 2 dovrebbe rendere più semplice la cooperazione, garantendo nel contempo il "valore aggiunto europeo".

Emendamento 291

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare il **requisito di addizionalità di cui all'**articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario], massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Emendamento

(a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare **con il ricorso all'addizionalità evitando la sostituzione di un potenziale sostegno e investimento da altre fonti pubbliche o di mercato ai sensi dell'**articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario], **ottenendo un effetto leva e moltiplicatore con la mobilitazione di un investimento globale superiore alla garanzia dell'Unione e** massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Or. en

Emendamento 292

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare il requisito di addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario], massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Emendamento

(a) soddisfano le condizioni di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e),] del [regolamento finanziario], in particolare il requisito di addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario], **e contribuiscono agli obiettivi di politica sociale, climatica e ambientale dell'Unione europea**, massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Or. en

Emendamento 293

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;

Emendamento

(b) contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione, **li integrano, sono coerenti con essi** e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 294

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono *conformi agli orientamenti sugli investimenti*.

Emendamento

(c) sono *economicamente e finanziariamente sostenibili, e tengono conto delle specifiche condizioni operative;*

Or. en

Emendamento 295

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) sono tecnicamente validi e sono sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 296

Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, José Blanco López, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Fondo InvestEU non sostiene attività connesse alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti relativi ai veicoli puliti di cui all'articolo 4 della direttiva n. 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Al fine di garantire investimenti adeguati alle esigenze future attraverso InvestEU, è necessario far sì che siano sostenute soltanto le tecnologie del futuro. Le tecnologie basate sui combustibili fossili non rientrano in tale ambito.

Emendamento 297

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Fondo InvestEU non sostiene attività connesse alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili o alle infrastrutture di trasporto di CO₂.

Or. en

Emendamento 298

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il Fondo InvestEU non sostiene attività connesse alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 299

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;

Emendamento

(c) un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile, ***purché siano rispettati da tale paese i principi e i diritti sanciti dai trattati europei e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;***

Or. en

Emendamento 300

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ***altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 301

Seán Kelly, Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di

Emendamento

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di

investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo.

investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo. *Tale criterio è altresì soddisfatto quando i partner esecutivi individuano un comune fallimento del mercato nei loro rispettivi mercati e affrontano il problema del fallimento del mercato o della situazione di investimento non ottimale con strumenti adattati localmente, ma simili.*

Or. en

Emendamento 302

Markus Pieper

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse *a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo.* I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in *almeno tre* Stati membri costituendo un gruppo.

Emendamento

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse. *I partner esecutivi dovrebbero cooperare quanto più possibile con le banche di promozione nazionali e/o regionali per pianificare uno sviluppo appropriato dei progetti di finanziamento e di investimento.* I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in *più* Stati membri *o regioni* costituendo un gruppo.

Or. de

Motivazione

La Commissione europea ha proposto l'inclusione di tali "BIPN" come "partner esecutivi", e difficilmente possono superare la "valutazione per pilastro" di cui [all'articolo 154] del [regolamento finanziario] e soddisfare il criterio relativo ad almeno tre Stati membri.

Emendamento 303

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo.

Emendamento

Le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo.

Or. en

Emendamento 304
Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 305
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'impiego del comparto degli Stati membri mira ad azioni strategiche già affrontate dal comparto dell'UE mediante operazioni di finanziamento e di

investimento simili, il comparto degli Stati membri e il comparto dell'UE si avvalgono degli stessi partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 306

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se l'impiego del comparto degli Stati membri mira ad azioni strategiche già affrontate dal comparto dell'UE mediante operazioni di finanziamento e di investimento simili, il comparto degli Stati membri e il comparto dell'UE si avvalgono degli stessi partner esecutivi.

Or. en

Emendamento 307

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) consenta il coinvolgimento del sistema bancario commerciale e locale;

Or. it

Emendamento 308

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) consenta la diversificazione geografica;

Emendamento

(d) consenta la diversificazione geografica ***per Stato membro e per regione***;

Or. en

Emendamento 309

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) offra un'adeguata diversificazione del rischio;

Emendamento

(e) offra un'adeguata diversificazione del rischio, ***purché siano evitate le operazioni di rischio finanziario eccessivo***;

Or. en

Emendamento 310

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) consegua l'addizionalità di cui all'articolo 8 bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 311

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

(f bis) consegua l'addizionalità di cui all'articolo 8 bis (nuovo);

Or. en

Emendamento 312

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. indicatori di prestazioni utili all'apprezzamento della specializzazione di servizio dei potenziali partner, in via diretta o a mezzo di accordi di garanzia con altri soggetti giuridici, nei confronti delle imprese, in particolare PMI

Or. it

Emendamento 313

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le banche e gli istituti di promozione nazionali possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

4. Le banche, **con particolare attenzione al sistema bancario commerciale e locale**, gli istituti di promozione nazionali **e i consorzi che svolgono attività di prestazione di garanzie** possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

Or. it

Emendamento 314

Markus Pieper

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le banche e gli istituti di promozione nazionali sono anche istituti finanziari con le relative norme e procedure. È necessario garantire che i requisiti di cui [all'articolo 154] del [regolamento finanziario] siano proporzionati alle loro dimensioni e/o all'ambito geografico. Occorre tenere conto dei dati esistenti, dei processi di vigilanza e degli aiuti di Stato.

Or. de

Motivazione

La Commissione europea ha proposto l'inclusione di tali "BIPN" come "partner esecutivi", e difficilmente possono superare la "valutazione per pilastro" di cui [all'articolo 154] del [regolamento finanziario] e soddisfare il criterio relativo ad almeno tre Stati membri.

Emendamento 315

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la remunerazione per il rischio assunto, ***da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente*** dall'Unione e dal partner esecutivo;

(d) la remunerazione per il rischio assunto dall'Unione e dal partner esecutivo, ***tenendo conto delle rispettive quote di rischio assunto e della capacità dei beneficiari finali di coprire i costi relativi all'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della garanzia dell'UE;***

Or. en

Emendamento 316

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la remunerazione per il rischio assunto, ***da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente*** dall'Unione e dal partner esecutivo;

Emendamento

(d) la remunerazione per il rischio assunto dall'Unione e dal partner esecutivo, ***tenendo conto delle rispettive quote di rischio assunto e della capacità dei beneficiari finali di coprire i costi relativi all'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della garanzia dell'UE;***

Or. en

Emendamento 317

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. *L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 318

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La remunerazione dell'assunzione del rischio è ***ripartita*** tra l'Unione e il partner esecutivo ***in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del*** portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

1. La remunerazione ***concordata*** dell'assunzione del rischio è ***concordata*** tra l'Unione e il partner esecutivo ***per il*** portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

Or. en

Emendamento 319

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La remunerazione dell'assunzione del rischio è ***ripartita*** tra l'Unione e il partner esecutivo ***in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del*** portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

Emendamento

1. La remunerazione dell'assunzione del rischio è ***concordata*** tra l'Unione e il partner esecutivo ***per il*** portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

Or. en

Emendamento 320

Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Theresa Griffin, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Entrambe le formazioni mirano a garantire l'equilibrio di genere tra i loro membri.

Or. en

Emendamento 321

Eva Kaili

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi **e quella** dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi, dei rappresentanti degli Stati membri **e dei membri delle commissioni alternative del Parlamento europeo.**

Or. en

Emendamento 322

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***La Commissione*** è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

1. ***Il comitato direttivo*** è assistito da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 323

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***La Commissione*** è assistita da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Emendamento

1. ***Il comitato direttivo*** è assistito da un comitato consultivo, che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 324

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il mandato dei membri del Parlamento europeo nominati dalle commissioni pertinenti è di due anni e mezzo.

Or. en

Emendamento 325

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) presta consulenza *alla Commissione* in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

Emendamento

ii) presta consulenza *al comitato direttivo* in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

Or. en

Emendamento 326

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) presta consulenza *alla Commissione* in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

Emendamento

ii) presta consulenza *al comitato direttivo* in merito ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

Or. en

Emendamento 327

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Comitato direttivo

1. Il fondo InvestEU è guidato da un comitato direttivo, tenuto a deliberare nel rispetto degli obiettivi generali di cui all'articolo 3 ai fini del ricorso alla garanzia dell'UE.

2. Il comitato direttivo: a) è composto

da sei membri: tre nominati dalla Commissione, uno dal comitato consultivo nella formazione che riunisce i rappresentanti dei partner esecutivi, uno dalla Banca europea per gli investimenti e un esperto senza diritto di voto nominato dal Parlamento europeo. Tale esperto non chiede né riceve istruzioni da istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da nessun governo degli Stati membri né da qualsivoglia ente pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU; b) elegge un presidente tra i propri membri aventi diritto di voto per un mandato fisso triennale, rinnovabile una sola volta; c) discute e tiene nella massima considerazione le posizioni di tutti i membri. Se i membri non possono trovare una posizione convergente, il comitato direttivo adotta le sue decisioni all'unanimità dei suoi membri aventi diritto di voto. I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo contengono un resoconto sostanziale delle posizioni di tutti i suoi membri.

3. Il comitato direttivo garantisce che l'orientamento strategico di InvestEU sia in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e che le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi siano conformi al diritto e alle politiche dell'Unione. Nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento, il comitato direttivo persegue esclusivamente gli obiettivi di cui al presente regolamento.

4. Il comitato direttivo stabilisce le politiche e le procedure operative necessarie al funzionamento di InvestEU nonché le regole applicabili alle operazioni con piattaforme di investimento e banche o istituti di promozione nazionali.

5. Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione delle parti interessate pertinenti – in particolare

co-investitori, autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali pertinenti e rappresentanti della società civile – in merito all'orientamento e all'attuazione della politica d'investimento perseguita a norma del presente regolamento.

6. InvestEU si avvale di un direttore generale responsabile della gestione quotidiana e della preparazione delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19. Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale riferisce con cadenza trimestrale al comitato direttivo e al comitato consultivo in merito alle attività di InvestEU. Il comitato direttivo sceglie un candidato per le posizioni di direttore generale e vicedirettore generale in base a una procedura aperta e trasparente.

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente informati, in maniera tempestiva, in tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.

8. Il Parlamento europeo organizza entro 4 settimane dalla comunicazione del nominativo del candidato selezionato, l'audizione del candidato a ciascuna posizione. Ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

Or. en

Motivazione

La governance ad alto livello proposta per InvestEU si affida esclusivamente alla Commissione per le decisioni strategiche principali ed esclude la BEI, l'istituto di credito dell'Unione previsto dai trattati, che possiede grande esperienza nell'attuazione degli strumenti finanziari. Il comitato direttivo dovrebbe pertanto essere incluso nel regolamento nei termini di cui sopra, tenuto conto del successo di tale modello nell'ambito del FEIS.

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Comitato direttivo

- 1. Il fondo InvestEU è guidato da un comitato direttivo nominato in conformità degli obiettivi generali di cui dell'articolo 3.*
- 2. Il comitato direttivo:*
 - a) si compone di sei membri: tre nominati dalla Commissione, uno dal comitato consultivo nella formazione che riunisce i rappresentanti dei partner esecutivi, uno dalla BEI e un esperto nominato dal Parlamento europeo. Quest'ultimo non chiede né riceve istruzioni da istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da nessun governo degli Stati membri né da qualsivoglia ente pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. Gli esperti esercitano le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU;*
 - b) elegge un presidente tra i propri membri per un mandato fisso triennale, rinnovabile una sola volta;*
 - c) garantisce che l'orientamento strategico di InvestEU sia in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e che le operazioni proposte dai partner esecutivi siano conformi al diritto, ai principi e alle politiche dell'Unione;*
 - d) determina le procedure operative necessarie al funzionamento di InvestEU nonché le regole applicabili alle operazioni con piattaforme di investimento e BPN o istituiti;*
 - e) procede periodicamente alla consultazione delle parti interessate pertinenti – in particolare co-investitori,*

autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali pertinenti e rappresentanti della società civile – in merito all'orientamento e all'attuazione della politica d'investimento perseguita a norma del presente regolamento;

3. Il Fondo InvestEU si avvale di un direttore generale responsabile della gestione ordinaria e della preparazione delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19. Il direttore generale è assistito da un vicedirettore generale. Il direttore generale riferisce con cadenza trimestrale al comitato direttivo e al comitato consultivo in merito alle attività di InvestEU. Il comitato direttivo sceglie un candidato per le posizioni di direttore generale e vicedirettore generale in base a una procedura aperta e trasparente.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente informati lungo tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza.

5. Il Parlamento europeo organizza un'audizione per ciascuna posizione entro 4 settimane dalla comunicazione del nominativo del candidato selezionato. Ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.

Or. en

Motivazione

La governance del Fondo InvestEU proposto dalla CE si basa esclusivamente sulla Commissione che adotta le principali decisioni strategiche ed esclude la BEI, ovvero l'istituto di credito dell'UE previsto dai trattati. Il comitato direttivo dovrebbe essere incluso nel regolamento al fine di riprodurre la struttura già utilizzata nel FEIS, con la partecipazione di un membro nominato dal Parlamento europeo.

Emendamento 329

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da otto (8) membri: quattro nominati dalla Commissione europea, due esperti nominati dai membri del Parlamento europeo e due membri nominati dalla Banca europea per gli investimenti.

Tutti i membri del comitato direttivo hanno diritto di voto.

È opportuno che le decisioni del comitato direttivo siano adottate per consenso e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

I processi verbali del comitato direttivo sono pubblicati con l'approvazione di quest'ultimo.

Il comitato direttivo organizza periodicamente una consultazione delle parti interessate pertinenti, compresi co-investitori, autorità pubbliche, esperti, centri di istruzione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile, in merito all'orientamento e all'attuazione della politica d'investimento di InvestEU.

Or. en

Emendamento 330

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Squadra di progetto

1. *È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione.*

2. *Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.*

3. *La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.*

4. *Con riserva di conferma da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 3, la squadra di progetto effettua il controllo di qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai partner esecutivi sulle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono quindi sottoposte al comitato per gli investimenti per l'approvazione della copertura della garanzia dell'UE.*

La squadra di progetto prepara il quadro di valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, che presenta al comitato per gli investimenti.

Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:

- (a) del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte;*
- (b) dei benefici per i destinatari finali;*
- (c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.*

I partner esecutivi forniscono informazioni adeguate e armonizzate alla squadra di progetto che le consentano di effettuare l'analisi dei rischi e di

preparare il quadro di valutazione.

5. *Gli esperti della squadra di progetto non valutano la dovuta diligenza né effettuano valutazioni delle potenziali operazioni di finanziamento o di investimento presentate dal partner esecutivo che li ha messi a disposizione della Commissione. Detti esperti non preparano il quadro di valutazione in relazione a dette proposte.*

6. *Ciascun esperto della squadra di progetto dichiara eventuali conflitti di interesse alla Commissione, a cui comunica senza indugio tutte le informazioni necessarie per verificare su base continuativa l'assenza di conflitti di interesse.*

7. *La Commissione fissa le regole dettagliate di funzionamento della squadra di progetto, tra cui le regole per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse.*

8. *La Commissione stabilisce le regole dettagliate per il quadro di valutazione per consentire al comitato per gli investimenti di approvare l'uso della garanzia dell'UE per le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.*

Or. en

Emendamento 331

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Squadra di progetto

1. *È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi*

senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione.

2. *Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.*

3. *La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.*

4. *Con riserva di conferma da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 3, la squadra di progetto effettua il controllo di qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai partner esecutivi sulle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono quindi sottoposte al comitato per gli investimenti per l'approvazione della copertura della garanzia dell'UE.*

La squadra di progetto prepara il quadro di valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, che presenta al comitato per gli investimenti.

Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:

- (a) del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte;*
- (b) dei benefici per i destinatari finali;*
- (c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.*

I partner esecutivi forniscono informazioni adeguate e armonizzate alla squadra di progetto che le consentano di effettuare l'analisi dei rischi e di preparare il quadro di valutazione.

5. *Gli esperti della squadra di progetto non valutano la dovuta diligenza né effettuano valutazioni delle potenziali operazioni di finanziamento o di*

investimento presentate dal partner esecutivo che li ha messi a disposizione della Commissione. Detti esperti non preparano il quadro di valutazione in relazione a dette proposte.

6. Ciascun esperto della squadra di progetto dichiara eventuali conflitti di interesse alla Commissione, a cui comunica senza indugio tutte le informazioni necessarie per verificare su base continuativa l'assenza di conflitti di interesse.

7. La Commissione fissa le regole dettagliate di funzionamento della squadra di progetto, tra cui le regole per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse.

8. La Commissione stabilisce le regole dettagliate per il quadro di valutazione per consentire al comitato per gli investimenti di approvare l'uso della garanzia dell'UE per le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.

Or. en

Motivazione

Le ulteriori istanze per l'approvazione dei progetti comporteranno un allungamento dei tempi di finanziamento per i beneficiari finali, inficiando alcuni aspetti efficienti del FEIS. Il modello proposto può anche suscitare preoccupazioni in materia di riservatezza tra i promotori e gli investitori privati. I partner esecutivi devono essere responsabili della trasmissione dei documenti al comitato per gli investimenti, in un quadro concordato con la Commissione.

Emendamento 332

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

Squadra di progetto

1. *È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione.*
2. *Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.*
3. *La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.*
4. *Con riserva di conferma da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 3, la squadra di progetto effettua il controllo di qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai partner esecutivi sulle operazioni di finanziamento e di investimento proposte. Le operazioni di finanziamento e di investimento sono quindi sottoposte al comitato per gli investimenti per l'approvazione della copertura della garanzia dell'UE.*

La squadra di progetto prepara il quadro di valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte, che presenta al comitato per gli investimenti.

Il quadro di valutazione contiene, in particolare, la valutazione:

- (a) *del profilo di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento proposte;*
- (b) *dei benefici per i destinatari finali;*
- (c) *del rispetto dei criteri di ammissibilità.*

I partner esecutivi forniscono informazioni adeguate e armonizzate alla squadra di progetto che le consentano di effettuare l'analisi dei rischi e di preparare il quadro di valutazione.

5. *Gli esperti della squadra di progetto non valutano la dovuta diligenza né effettuano valutazioni delle potenziali operazioni di finanziamento o di investimento presentate dal partner esecutivo che li ha messi a disposizione della Commissione. Detti esperti non preparano il quadro di valutazione in relazione a dette proposte.*

6. *Ciascun esperto della squadra di progetto dichiara eventuali conflitti di interesse alla Commissione, a cui comunica senza indugio tutte le informazioni necessarie per verificare su base continuativa l'assenza di conflitti di interesse.*

7. *La Commissione fissa le regole dettagliate di funzionamento della squadra di progetto, tra cui le regole per la verifica delle situazioni di conflitto di interesse.*

8. *La Commissione stabilisce le regole dettagliate per il quadro di valutazione per consentire al comitato per gli investimenti di approvare l'uso della garanzia dell'UE per le operazioni di finanziamento o di investimento proposte.*

Or. en

Emendamento 333

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *La decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione il 29 marzo 2019 in virtù dell'articolo 50 del TUE rappresenta una notevole sfida per l'economia dell'Unione, tenuto conto dell'elevato volume di scambi di beni e servizi tra il Regno Unito e l'UE a 27. In considerazione delle possibili*

ripercussioni sul PIL dell'UE a 27 a causa del recesso del Regno Unito, il Fondo InvestEU dovrebbe puntare a destinare almeno il 65 % della sua dotazione di bilancio per sostenere le micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 334

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. È istituito il comitato per gli investimenti. Esso

Emendamento

1. È istituito il comitato ***indipendente*** per gli investimenti. Esso

Or. en

Emendamento 335

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. È istituito il comitato per gli investimenti. Esso

Emendamento

1. È istituito il comitato ***indipendente*** per gli investimenti. Esso

Or. en

Emendamento 336

Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario] e all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

(b) ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti, prestando particolare attenzione ***alla verifica della sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3,*** al requisito dell'addizionalità di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera b),] del [regolamento finanziario] e all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento finanziario];

Or. en

Emendamento 337

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 19 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da ***sei*** esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da ***sette*** esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 338

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 19 - paragrafo 2 - comma 2

Testo della Commissione

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da **sei** esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da **sette** esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'[articolo 237] del [regolamento finanziario] e sono nominati dalla Commissione per un mandato della durata massima di quattro anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare sette anni in totale. La Commissione può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 339

Seán Kelly

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti **sostenibili**. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

Emendamento

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti **nei settori dell'azione per il clima, della tutela e della gestione ambientale**. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

Or. en

Emendamento 340
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno **uno** dei membri permanenti dispone di competenze **in materia di investimenti sostenibili**. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

Emendamento

Cinque membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno **tre** dei membri permanenti dispone di competenze **nei settori dell'azione per il clima, della tutela e della gestione ambientale**. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

Or. en

Emendamento 341
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno **uno** dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i

Emendamento

Cinque membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno **due** dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. La Commissione assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i

suoi membri permanenti.

suoi membri permanenti.

Or. en

Emendamento 342

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Emendamento

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione **e al comitato direttivo** tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 343

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Emendamento

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione **e al comitato direttivo** tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 344
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza *semplice* dei membri. *In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.*

Emendamento

Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza *assoluta* dei membri.

Or. fr

Emendamento 345
Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione. *Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.*

Emendamento

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione, *i criteri applicati e il quadro di valutazione degli indicatori. È opportuno prestare particolare attenzione al rispetto del criterio dell'addizionalità.*

Or. en

Emendamento 346
Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

soppresso

Or. en

Emendamento 347

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati.

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso. Non sono pubblicate informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. ***Dovrebbe essere inclusa una percentuale annua dei progetti rifiutati rispetto ai progetti accettati per Stato membro. Per ogni progetto dovrebbe essere fornita una motivazione per l'accettazione o il rifiuto.***

Or. en

Emendamento 348

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 4

Due volte l'anno le conclusioni del comitato per gli investimenti **di rifiuto dell'uso** della garanzia dell'UE sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Due volte l'anno le conclusioni, **i criteri applicati e gli indicatori del quadro di valutazione connessi al rifiuto** del comitato per gli investimenti **circa l'uso** della garanzia dell'UE sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Or. en

Emendamento 349
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Il funzionamento dei comitati per gli investimenti inizia solo dopo la nomina a pieno titolo dei loro membri e senza contratto interinale. Per esempio, se il bando di gara per i membri dei comitati di investimento è per tre anni, il contratto firmato dai membri del comitato per gli investimenti non dovrebbe essere inferiore a tre anni.

Or. en

Emendamento 350
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti gli organismi che partecipano al processo decisionale e alla selezione dei progetti agiscono in base ai principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione garantita dei soggetti interessati, anche delle organizzazioni

della società civile. Essi dovrebbero essere composti da esperti indipendenti provenienti da vari contesti tecnici, tra cui esperti in materia di clima, e mirare all'equilibrio di genere. Le informazioni sui progetti, sulla procedura di selezione e sul processo decisionale sono pubblicate rispettando nel contempo le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

(L'emendamento funge da introduzione al capo e si applica pertanto agli articoli dal 17 al 19. Esso figura prima dell'articolo 17 nel testo.)

Or. en

Emendamento 351
Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

Emendamento

Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi. ***Gli esperti del polo di consulenza lavoreranno in stretta collaborazione con lo strumento di consulenza InnovFin della BEI.***

Or. en

Emendamento 352
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza a livello regionale e locale per promuovere progetti con un impatto climatico, ambientale e sociale e in linea con il principio dell'"efficienza energetica al primo posto". Tale sostegno dovrebbe includere anche una comunicazione e una componente di assistenza allo sviluppo del progetto per continuare a rafforzare la capacità di sviluppare progetti sostenibili e di aggregare progetti più piccoli in progetti più grandi.

Or. en

Emendamento 353

Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, José Blanco López, Theresa Griffin, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili servizi di consulenza intersettoriale.

Il polo di consulenza InvestEU è disponibile come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e copre tutti i settori rientranti nella finestra, ***in particolare quelli che contribuiscono agli obiettivi climatici dell'UE.*** Sono inoltre disponibili servizi di consulenza intersettoriale.

Or. en

Emendamento 354

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il polo di consulenza si baserà sull'esperienza già acquisita dal polo europeo di consulenza sugli investimenti gestito dall'EFSI; Esso opera sotto la responsabilità, il coordinamento e la direzione del gruppo della Banca europea per gli investimenti, ma avrà riferimenti locali, o addirittura sedi, soprattutto nelle aree che non sono in grado di utilizzare lo strumento InvestEU;

Or. en

Emendamento 355

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza a livello regionale e locale per promuovere progetti con un impatto climatico, ambientale e sociale positivo rispettando il principio dell'"efficienza energetica al primo posto". L'assistenza allo sviluppo dei progetti rientra nel sostegno fornito dal polo.

Or. en

Emendamento 356

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) se del caso, l'assistenza ai

(b) se del caso, l'assistenza ai

promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti su piccola scala, ***nonché l'assistenza alla formazione di piattaforme di investimento tematiche e regionali fornendo assistenza giuridica e un apposito modello di accordo sulla piattaforma di investimento***; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

Or. en

Emendamento 357
Seán Kelly, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

Emendamento

(c) azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione, ***segnatamente in termini di assistenza alle PMI e consulenza sulle opportunità disponibili***, e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;

Or. en

Emendamento 358
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) azioni di comunicazione e visibilità per sensibilizzare i promotori del progetto e gli intermediari finanziari in merito al sostegno offerto dal polo di consulenza e, più in generale, alle opportunità disponibili nell'ambito di InvestEU.

Or. en

Emendamento 359

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) azioni di comunicazione per sensibilizzare i promotori del progetto e gli intermediari, finanziari e di altro genere, in merito al sostegno offerto dal polo di consulenza e, più in generale, alle opportunità disponibili nell'ambito di InvestEU.

Or. en

Emendamento 360

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura.

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni **commisurate** per coprire parte dei costi di fornitura.

Emendamento 361**Patrizia Toia****Proposta di regolamento****Articolo 20 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. ***Se necessario, il*** polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Emendamento

6. ***Il*** polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale, ***al fine di sostenere lo scambio di buone pratiche e informazioni e aumentare la conoscenza delle opportunità di investimento anche nei territori. Il polo stabilisce un dialogo diretto tra la realtà imprenditoriale, gli intermediari e le istituzioni comunitarie.*** In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Emendamento 362**Barbara Kappel****Proposta di regolamento****Articolo 20 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza

Emendamento

6. Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale ***ed è complementare ai partner locali.*** In particolare esso è presente ***a livello locale o stabilisce una cooperazione con i partner locali*** negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione

per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 363

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Se necessario, il*** polo di consulenza InvestEU è presente ***a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle*** regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Emendamento

6. ***Il*** polo di consulenza InvestEU è presente in ***ogni Stato membro, con particolare riferimento alle*** regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 364

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Se necessario, il*** polo di consulenza InvestEU è presente ***a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o*** nelle regioni che incontrano

Emendamento

6. ***Il*** polo di consulenza InvestEU è presente in ***ogni Stato membro e*** nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 365

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Se necessario, il*** polo di consulenza InvestEU è presente ***a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o*** nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Emendamento

6. ***Il*** polo di consulenza InvestEU è presente ***in ogni Stato membro, prestando particolare attenzione a garantire una presenza*** nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 366

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Se necessario, il*** polo di consulenza InvestEU è presente ***a livello locale. In***

Emendamento

6. ***Il*** polo di consulenza InvestEU è presente ***in ogni Stato membro, prestando***

particolare *esso è presente negli Stati membri o* nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

particolare *attenzione a garantire una presenza* nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 367
Răzvan Popa

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso *consiste in* una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo *che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto*.

Emendamento

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso *fornisce* una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo, *attribuendo una maggiore visibilità ai progetti e consentendo agli investitori di individuare opportunità di investimento nel loro settore o nella loro area di interesse*.

Or. ro

Emendamento 368
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.

Emendamento

1. La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto *in ogni lingua ufficiali dell'UE*.

Emendamento 369

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Sulla base dell'esperienza del FEIS un metodo di calcolo del successo è spesso controverso. La Commissione individua metodi alternativi di calcolo delle prestazioni, combinando misure macroeconomiche e di mercato alternative, e pubblica l'esito di tali metodi su base semestrale;

Or. en

Emendamento 370

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.

3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi. ***Il sistema di rendicontazione fornisce una chiara mappatura delle finestre delle politiche, dettagliate in base ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II.***

Or. en

Motivazione

Una chiara mappatura dei progetti in base alle quattro finestre e ai settori più dettagliati per i finanziamenti e gli investimenti è importante ai fini di un'adeguata valutazione delle prestazioni.

Emendamento 371

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli [articoli 241 e 250] del [regolamento finanziario]. A tal fine, i partner esecutivi trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione.

Emendamento

4. La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli [articoli 241 e 250] del [regolamento finanziario]. A tal fine, i partner esecutivi trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione. ***Nell'ambito della relazione annuale, la Commissione effettua ogni anno un solido esercizio di consolidamento pluriennale per determinare se la spesa per il clima è sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 60 %. La Commissione fornisce informazioni in merito alla portata e ai risultati del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, distinguendo tra mitigazione e adattamento, nonché informazioni sul contributo degli strumenti finanziari pertinenti in materia di clima e le rende pubbliche.***

Or. en

Emendamento 372

Seán Kelly, Paul Rübig

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario].

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione, ***ove appropriato e proporzionato***, include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario]. ***Ove possibile, tali relazioni dovrebbero essere identiche a quelle già richieste a livello nazionale o regionale. La Commissione redige e valuta le relazioni dei partner esecutivi e presenta una sintesi in forma di relazioni pubbliche annuali che forniscono informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento, indicando i rischi e le opportunità per le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal programma InvestEU.***

Or. en

Emendamento 373

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario].

Emendamento

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, e disaggregandole ulteriormente per Stato membro. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento finanziario]. ***La Commissione redige e valuta le relazioni dei partner esecutivi e presenta una sintesi in forma di relazioni pubbliche annuali che forniscono informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento, indicando i rischi e le opportunità per le operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal programma InvestEU.***

Or. en

Emendamento 374

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento, comprese le informazioni sugli impatti e sui benefici attesi dei progetti, tenendo conto della protezione delle informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale. Il portale web fornisce inoltre accesso pubblico a un registro delle controparti ammissibili.

Conformemente alle pertinenti politiche in materia di trasparenza e alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati e l'accesso ai documenti e alle informazioni, i partner esecutivi e altri destinatari di fondi dell'Unione mettono a disposizione del pubblico sui loro siti Internet, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte da questo programma, e relative in particolare alle modalità con cui tali progetti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e sensibili sotto il profilo commerciale. I partner esecutivi rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte da questo programma conformemente al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 375
Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il **30 settembre 2025** la

PE627.787v02-00

Emendamento

2. Entro il **31 dicembre 2024** la

66/114

AM\1162933IT.docx

Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

Commissione effettua una valutazione intermedia del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

Or. en

Emendamento 376

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Emendamento

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati **dalla Corte dei conti europea insieme a quelli eseguiti** da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] del [regolamento finanziario].

Or. en

Emendamento 377

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **conduce azioni di informazione e comunicazione sul** programma InvestEU, **sulle singole azioni e sui risultati**. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

2. La Commissione **avvia una strategia di comunicazione efficace, informativa e a livello dell'UE volta ad accompagnare il** programma InvestEU **al fine di incrementare la visibilità di questo programma, in particolare per le PMI, e attrarre quindi i progetti con il maggiore potenziale**. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di

cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 378

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) fino ad un massimo di
11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Emendamento

a) fino ad un massimo di
11 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 379

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) fino ad un massimo di
11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento

b) fino ad un massimo di
11 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

Or. en

Emendamento 380

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) fino ad un massimo di
11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento

c) fino ad un massimo di
11 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

Emendamento 381

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) fino ad un massimo di
4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento

d) fino ad un massimo di
5 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 382

Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt, José Blanco López

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento e di
investimento possono rientrare in uno o più
dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di
investimento possono rientrare in uno o più
dei settori che si elencano di seguito, ***ma
non sostengono attività connesse alla
produzione, alla trasformazione, alla
distribuzione, allo stoccaggio o alla
combustione di combustibili fossili, ad
eccezione degli investimenti relativi ai
veicoli puliti di cui all'articolo 4 della
direttiva n. 2009/33/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.***

Emendamento 383

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito, ***ma non sostengono attività connesse alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili o alle infrastrutture di trasporto di CO₂.***

Or. en

Emendamento 384

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito, ***ma non sostengono attività connesse alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.***

Or. en

Emendamento 385

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Edouard Martin, José Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1

Testo della Commissione

Le operazioni di finanziamento e di investimento ***possono rientrare*** in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento

Le operazioni di finanziamento e di investimento ***rientrano*** in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

Emendamento 386
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili;

Emendamento

(a) espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili ***che non danneggiano il suolo (ad eccezione dei parchi eolici terrestri, tranne l'energia eolica su piccola scala).***

Or. fr

Emendamento 387
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili;

Emendamento

(a) espansione della produzione ***e accelerazione della diffusione***, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili;

Or. en

Emendamento 388
Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) espansione della produzione, della fornitura o ***dell'uso*** di energie rinnovabili

Emendamento

(a) espansione della produzione, della fornitura o ***dell'attuazione di soluzioni per***

pulite e sostenibili;

le energie rinnovabili pulite e sostenibili;

Or. en

Emendamento 389

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili ***pulite e sostenibili***;

Emendamento

(a) espansione ***e accelerazione della diffusione*** della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili;

Or. en

Emendamento 390

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, José Blanco López

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili ***pulite*** e sostenibili;

Emendamento

(a) espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili e sostenibili;

Or. en

Emendamento 391

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla

Emendamento

(b) l'efficienza energetica, ***transizione energetica*** e risparmio energetico (con

riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

Or. en

Emendamento 392

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio);

Emendamento

(c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio) ***e maggiori livelli di interconnessione elettrica tra gli Stati membri;***

Or. en

Emendamento 393

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio);

Emendamento

(c) sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti (trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio, ***reti intelligenti***);

Or. en

Emendamento 394

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) produzione e fornitura di carburanti sintetici a partire da fonti rinnovabili/**a zero emissioni; combustibili alternativi;**

Emendamento

(d) produzione e fornitura di carburanti sintetici a partire da fonti rinnovabili,
purché vi sia un impatto positivo sul ciclo di vita e una valutazione positiva dell'efficienza;

Or. en

Emendamento 395

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) produzione e fornitura di carburanti sintetici a partire da fonti rinnovabili/**a zero emissioni;** combustibili alternativi;

Emendamento

(d) produzione e fornitura di carburanti sintetici a partire da fonti rinnovabili,
rifiuti e flussi laterali; combustibili alternativi;

Or. en

Emendamento 396

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) produzione e fornitura di carburanti **sintetici** a partire da fonti rinnovabili/**a zero emissioni; combustibili alternativi;**

Emendamento

(d) produzione e fornitura di carburanti a partire da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 397
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio.

soppresso

Or. en

Emendamento 398
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio.

soppresso

Or. en

Emendamento 399
Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio.

(e) infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio *di emissioni di processi industriali ed emissioni di impianti bioenergetici.*

Or. en

Motivazione

Investments in CCS to mitigate CO2 emissions of coal fired plants is a sub-optimal investment

compared to alternative investments in CO2-free renewable power production. CCS on the other hand is one of the only options to decarbonise "fatal" emissions of some industrial processes where no electrification alternatives are available. In combination with sustainable bio-energy production, CCS will also lead to "negative emissions" which play a crucial role in stabilizing climate at low levels, such as the 1.5 °C target as outlined by the Paris Agreement. Almost all 1,5°C scenarios of the IPCC require large-scale deployment of Bio-Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS). Therefor we must restrict InvestEU support to these kind of CCS investments.

Emendamento 400

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio.

Emendamento

(e) infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio **e strutture di produzione verso la transizione energetica.**

Or. en

Emendamento 401

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **infrastrutture di cattura e stoccaggio del carbonio.**

Emendamento

(e) **operazioni intese a sostenere la transizione verso un'economia di emissioni nette pari a zero di gas a effetto serra entro il 2050**

Or. en

Emendamento 402

Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

1 bis. diffusione di infrastrutture per la ricarica elettrica.

Or. en

Emendamento 403

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Sviluppo di infrastrutture di trasporto sostenibili e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

Emendamento

2. Sviluppo di infrastrutture di trasporto, **di soluzioni innovative e di mobilità** sostenibili e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 404

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti;

Emendamento

(a) progetti a sostegno dello sviluppo **sostenibile** dell'infrastruttura TEN-T **e di progetti su piccola scala**, compresi nodi urbani **per la multimodalità e le tecnologie a emissioni zero**, porti marittimi e di navigazione interna **sostenibili**, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti, **nonché progetti multisettoriali in tali porti e terminali**

quali postazioni per il riciclaggio dei rifiuti e dell'acqua e stazioni integrate di ricarica elettrica per le imbarcazioni ormeggiate;

Or. en

Emendamento 405

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti;

Emendamento

(a) progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, **aeroporti**, terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti;

Or. en

Emendamento 406

Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e incidenti);

Emendamento

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a **zero e a** bassa emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e incidenti);

Or. en

Emendamento 407

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a **bassa** emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e incidenti);

Emendamento

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a **zero** emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e incidenti);

Or. en

Emendamento 408

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a **basse** emissioni;

Emendamento

(c) sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a **zero** emissioni;

Or. en

Emendamento 409

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) infrastruttura ferroviaria, **altri progetti ferroviari** e porti marittimi;

Emendamento

(d) infrastruttura ferroviaria, **compresi i collegamenti transfrontalieri regionali mancanti che sono stati smantellati o abbandonati in passato** e porti marittimi sostenibili;

Emendamento 410

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Pavel Telička

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e *incidenti*);

Emendamento

(b) progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità, inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia e *sicurezza stradale*);

Or. en

Emendamento 411

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e porti marittimi;

Emendamento

(d) infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, *infrastruttura delle vie navigabili interne* e porti marittimi;

Or. en

Emendamento 412

Kathleen Van Brempt, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi, comprese le infrastrutture per la

Emendamento

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi, comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica, *sia fisse che sistemi*

ricarica elettrica.

stradali elettrici mediante l'uso di catenarie aeree o della ricarica a induzione.

Or. en

Motivazione

Studi diversi indicano che i veicoli elettrici a batteria abbinati alla catenaria aerea o alla ricarica a induzione sono una delle opzioni più efficaci sotto il profilo dei costi per consentire il trasporto elettrico a zero emissioni di merci nei corridoi merci molto trafficati.

Emendamento 413

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi, comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica.

Emendamento

(e) infrastrutture per i combustibili alternativi ***a zero emissioni***, comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica.

Or. en

Emendamento 414

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) infrastrutture per ***i combustibili alternativi, comprese le infrastrutture per*** la ricarica elettrica.

Emendamento

(e) infrastrutture per la ricarica elettrica.

Or. en

Emendamento 415

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie *pulite*;

Emendamento

(c) progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie *sostenibili*;

Or. en

Emendamento 416

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) azioni relative ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali;

Emendamento

(f) azioni relative ai cambiamenti climatici, compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali *e la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici*;

Or. en

Emendamento 417

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi *l'approvvigionamento sostenibile* di materie prime primarie e secondarie;

Emendamento

(g) progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse *e dell'energia* nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi *il riciclo* di materie prime primarie e secondarie;

Emendamento 418
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) progetti e imprese che attuano la bioeconomia, con particolare riferimento alla sostituzione delle materie prime di origine fossile con biomateriali

Emendamento 419
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) decarbonizzazione e riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, comprese le attività di dimostrazione su larga scala delle tecnologie innovative a **basse** emissioni e relativa diffusione.

(h) decarbonizzazione e riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, comprese le attività di dimostrazione su larga scala delle tecnologie **CCU e delle tecnologie** innovative a **zero** emissioni e relativa diffusione.

Emendamento 420
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 421

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 3 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) efficienza energetica

Emendamento 422

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità.

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità, ***con particolare riferimento alle zone rurali e periferiche e alle regioni in ritardo, a condizione che i rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico siano fortemente limitati;***

Emendamento 423

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità.

Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità, ***e miglioramento della connettività digitale e dell'accesso alla rete, in particolare nelle aree rurali e nelle regioni periferiche.***

Or. en

Emendamento 424

Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità.

Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità ***e la connettività mobile 5G.***

Or. en

Emendamento 425

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità.

Emendamento

4. Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità ***nelle zone urbane e rurali.***

Or. en

Emendamento 426

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ricerca, inclusa l'infrastruttura di ricerca e il sostegno al mondo accademico, e progetti innovativi che contribuiscono agli obiettivi di [Orizzonte Europa];

Emendamento

(a) ricerca, inclusa l'infrastruttura di ricerca, ***i quadri normativi*** e il sostegno al mondo accademico, e progetti ***per lo sviluppo di prodotti e*** innovativi che contribuiscono agli obiettivi di [Orizzonte Europa];

Or. en

Emendamento 427

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***ricerca, inclusa l'infrastruttura*** di ricerca e ***il sostegno al mondo accademico,*** e ***progetti*** innovativi che contribuiscono agli obiettivi di [Orizzonte Europa];

Emendamento

(a) ***sostegno alle infrastrutture*** di ricerca e ***ai progetti di ricerca*** e innovativi che contribuiscono agli obiettivi di Orizzonte Europa;

Or. en

Emendamento 428

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

(b) progetti delle imprese;

Emendamento

(b) progetti delle imprese, ***inclusa la formazione professionale e manageriale e la promozione della creazione di cluster e***

reti di impresa;

Or. it

Emendamento 429

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) progetti di collaborazione tra il mondo accademico e le imprese;

Emendamento

(d) progetti di collaborazione tra il mondo accademico e le imprese,
partenariati pubblico-privato e società civile, comprese le associazioni di pazienti e utenti finali;

Or. en

Emendamento 430

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) progetti di *collaborazione* tra il mondo accademico e le imprese;

Emendamento

(d) progetti ***collaborativi*** di ***ricerca e innovazione*** tra il mondo accademico, ***le organizzazioni di ricerca e tecnologia*** e le imprese;

Or. en

Emendamento 431

Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) progetti di collaborazione tra il mondo accademico e le imprese;

Emendamento

(d) progetti di collaborazione tra il mondo accademico e le imprese, ***partenariati pubblico-privato e organizzazioni della società civile;***

Or. en

Emendamento 432
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera d

Testo della Commissione

(d) progetti di collaborazione tra ***il mondo accademico*** e le imprese;

Emendamento

(d) progetti di collaborazione tra ***le università o altri istituti di istruzione superiore*** e le imprese;

Or. fr

Emendamento 433
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci, tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici e terapeutici avanzati.

Emendamento

(f) nuovi prodotti ***migliorati*** per la salute, efficaci, ***accessibili e a prezzi contenuti***, tra cui prodotti farmaceutici, ***vaccini***, presidi medici, ***diagnostici*** e terapeutici avanzati, ***nuovi antimicrobici e processi di sviluppo innovativi che evitano di ricorrere a sperimentazioni su animali.***

Or. en

Emendamento 434

Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci, tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici e terapeutici avanzati.

Emendamento

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci **e accessibili**, tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici e terapeutici avanzati, **che hanno difficoltà a reperire finanziamenti privati appropriati**.

Or. en

Emendamento 435

Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) **nuovi prodotti** per la salute efficaci, tra cui **prodotti farmaceutici**, presidi medici e terapeutici avanzati.

Emendamento

(f) **nuove tecnologie** per la salute efficaci, tra cui **medicinali**, presidi medici e **diagnostici** terapeutici avanzati **e cure mediche**.

Or. en

Emendamento 436

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 5 – lettera f

Testo della Commissione

(f) **nuovi prodotti per la salute efficaci**, tra cui **prodotti farmaceutici**, **presidi medici e terapeutici avanzati**.

Emendamento

(f) **sostegno alla R&S in tutte le tematiche definite in Orizzonte Europa**, tra cui **i trasporti, la salute, l'energia, il clima e la digitalizzazione**.

Or. en

Emendamento 437

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Sviluppo e diffusione di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:

Emendamento

6. Sviluppo e diffusione di tecnologie e servizi digitali ***avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione***, in particolare mediante:

Or. it

Emendamento 438

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Sviluppo ***e diffusione*** di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:

Emendamento

6. Sviluppo, ***diffusione ed espansione*** di tecnologie e servizi digitali, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 439

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) intelligenza artificiale;

Emendamento

(a) intelligenza artificiale ***etica soggetta a valutazione preliminare***;

Emendamento 440
Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) tecnologie quantistiche

Or. en

Emendamento 441
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) **blockchain e altre** tecnologie di registro distribuito;

(d) tecnologie di registro distribuito

Or. en

Emendamento 442
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) competenze digitali **avanzate**;

(e) **miglioramento delle** competenze digitali;

Or. en

Emendamento 443
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

(f) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione.

Emendamento

(f) altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione, ***in particolare le tecnologie relative alla connettività di prossima generazione che superano gli attuali obiettivi di connettività strategica.***

Or. en

Emendamento 444
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 6 – lettera f

Testo della Commissione

(f) altre tecnologie e servizi digitali avanzati ***che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione.***

Emendamento

(f) altre tecnologie e servizi digitali avanzati

Or. it

Emendamento 445
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. robotica e automazione.

Or. en

Emendamento 446

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Sostegno finanziario alle *entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione*, in particolare mediante:

Emendamento

7. Sostegno finanziario alle PMI, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 447

Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione

7. Sostegno finanziario alle *entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione*, in particolare mediante:

Emendamento

7. Sostegno finanziario alle PMI e *alle* piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

Or. en

Emendamento 448

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la messa a disposizione di capitale

Emendamento

(a) la messa a disposizione di capitale di esercizio e investimenti, *in particolare*

di esercizio e investimenti;

per azioni che promuovono un ambiente e una cultura imprenditoriale e che stimolano la creazione e la crescita delle PMI;

Or. en

Emendamento 449

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 7 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la messa a disposizione di **capitale** di esercizio e investimenti;

Emendamento

(a) la messa a disposizione di **risorse** di esercizio e investimenti **con particolare riferimento al sostegno delle micro, piccole e medie imprese;**

Or. en

Emendamento 450

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) imprenditoria femminile

Or. en

Emendamento 451

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. *Settori culturali e creativi; mezzi di comunicazione, settore audiovisivo e giornalismo.* *soppresso*

Or. fr

Emendamento 452

Christian Ehler, Eva Kaili, Angelika Mlinar, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Paul Rübig, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8. Settori culturali e creativi; *mezzi di comunicazione*, settore *audiovisivo* e giornalismo.

Emendamento

8. Settori culturali e creativi; *industria del gioco d'azzardo; industria della moda*; settore *dei media visivi* e giornalismo; *cloud del patrimonio culturale europeo*.

Or. en

Motivazione

Per garantire la realizzazione di sinergie tra i due programmi, tali settori sostenuti nell'ambito di Orizzonte Europa (sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo) dovrebbero essere menzionati anche nell'InvestEU (prestiti e garanzie).

Emendamento 453

Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9. *Turismo.*

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 454

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

9. Turismo.

9. Turismo **sostenibile**.

Or. en

Emendamento 455

Gesine Meissner, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Fredrick Federley

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) microfinanza, finanziamento delle imprese sociali ed economia sociale;

(a) microfinanza, finanziamento delle imprese sociali, **imprenditoria femminile** ed economia sociale;

Or. en

Emendamento 456

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) promozione della parità di genere

Or. en

Emendamento 457

Seán Kelly, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) istruzione e formazione, compresa istruzione e cura della prima infanzia, strutture educative, alloggi per studenti e apparecchiature digitali;

Emendamento

i) istruzione e formazione, compresa istruzione e cura della prima infanzia, strutture educative, alloggi per studenti e apparecchiature digitali **e prestiti destinati agli studenti**;

Or. en

Emendamento 458
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) **edilizia popolare**;

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 459
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera g

Testo della Commissione

(g) integrazione delle persone vulnerabili, **compresi i cittadini di paesi terzi**;

Emendamento

(g) integrazione delle persone vulnerabili.

Or. fr

Emendamento 460
Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera h

Testo della Commissione

(h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi servizi sanitari *e* nuovi modelli di assistenza;

Emendamento

(h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi servizi sanitari, ***gestione dei sistemi di assistenza sanitaria, sanità elettronica, medicina preventiva***, nuovi modelli di assistenza *e medicina di precisione*;

Or. en

Emendamento 461

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 11 – lettera h

Testo della Commissione

(h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;

Emendamento

(h) soluzioni innovative in campo sanitario, compresi ***la sanità elettronica***, servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;

Or. en

Emendamento 462

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

(a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

Emendamento

soppresso

(b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 463

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

soppresso

(a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

Emendamento 464

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

soppresso

(a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

Emendamento 465

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

soppresso

(a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

Or. en

Emendamento 466
Christelle Lechevalier

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica **dell'Unione**, in particolare attraverso il sostegno:

12. Sviluppo dell'industria della difesa, per rafforzare l'autonomia strategica **degli Stati membri**, in particolare attraverso il sostegno:

Or. fr

Emendamento 467
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, José Blanco López

Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione; *soppresso*

Or. en

Emendamento 468

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, José Blanco López

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse; *soppresso*

Or. en

Emendamento 469

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, José Blanco López

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa; *soppresso*

Or. en

Emendamento 470

Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 12 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

soppresso

Or. en

Emendamento 471

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

13. Lo spazio, in particolare attraverso lo sviluppo del settore spaziale, in linea con gli obiettivi della strategia spaziale:

13. Lo spazio, in particolare attraverso lo sviluppo del settore spaziale **con un'attenzione esclusiva alle applicazioni civili**, in linea con gli obiettivi della strategia spaziale:

Or. en

Emendamento 472

Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione **alla vulnerabilità** delle catene di approvvigionamento;

(b) per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione **all'indipendenza** delle catene di approvvigionamento, **compresi gli aspetti del duplice uso**;

Or. en

Emendamento 473

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione

(c) per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale;

Emendamento

(c) per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale, ***incluso lo sviluppo a valle***;

Or. en

Emendamento 474

Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Edouard Martin, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, ***compresi gli aspetti del duplice uso***.

Emendamento

(d) per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio.

Or. en

Emendamento 475

Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 – lettera d

Testo della Commissione

(d) per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, ***compresi gli aspetti del duplice uso***.

Emendamento

(d) per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio.

Or. en

Emendamento 476

Gesine Meissner, Marlene Mizzi, Jozo Radoš, Demetris Papadakis, Francesc Gambús, Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposta di regolamento

Allegato II – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. Mari e oceani, attraverso lo sviluppo di un'economia blu sostenibile, in linea con gli obiettivi della politica marittima integrata, in particolare mediante:

- (a) imprenditoria marittima***
- (b) un'industria marittima innovativa e competitiva***
- (c) educazione agli oceani e sviluppo di competenze per lavorare nell'economia blu***
- (d) agenda sulla governance internazionale degli oceani***
- (e) sicurezza e sorveglianza marittima***
- (f) cooperazione transfrontaliera***
- (g) attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'OSS 14 (vita sott'acqua)***

Or. en

Emendamento 477

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1. Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per ***finestra delle politiche***)

1. Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per ***i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II***)

Motivazione

Per valutare l'andamento del programma è importante prevedere una mappatura dettagliata dei settori delle operazioni di finanziamento e di investimento.

Emendamento 478

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 1 – punto 1.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1.4 bis Sinergie con altri programmi europei

Or. it

Emendamento 479

Barbara Kappel

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2. Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per ***finestra delle politiche***)

2. Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per ***i punti e le lettere relativi ai settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II***)

Or. en

Motivazione

Per valutare l'andamento del programma è importante prevedere una mappatura dettagliata dei settori delle operazioni di finanziamento e di investimento.

Emendamento 480
Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**2 bis. Numero delle regioni interessate
dai progetti**

Or. en

Emendamento 481
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2 Investimenti a sostegno degli
obiettivi climatici

3.2 Investimenti a sostegno degli
obiettivi climatici, ***particolareggiati per
finestra politica e categoria, nonché in
base alla percentuale di rilevanza
climatica;***

Or. en

Emendamento 482
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2 Investimenti a sostegno degli
obiettivi climatici

3.2 Investimenti a sostegno degli
obiettivi ***energetici e climatici per il 2030 e
il 2050***

Or. en

Emendamento 483
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW)

Emendamento

4.1 Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW) *per fonte*

Or. en

Emendamento 484
Seán Kelly, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

4.2 Energia: Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata

Emendamento

4.2 Energia: Numero di unità abitative, ***numero di locali pubblici e commerciali*** con classificazione del consumo energetico migliorata, ***compreso il grado di miglioramento della classificazione, o cifre equivalenti (ad esempio, unità abitative ristrutturate con misure individuali o che raggiungono gli standard di efficienza, energia totale in termini reali o calcolati e risparmi di emissioni di CO₂)***

Or. en

Emendamento 485
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

4.2 Energia: Numero di unità abitative

Emendamento

4.2 Energia: Numero di unità abitative

con classificazione del consumo energetico migliorata

con classificazione del consumo energetico migliorata, **numero di unità abitative rinnovate secondo gli standard degli edifici a energia quasi zero e di casa passiva;**

Or. en

Emendamento 486
Seán Kelly, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.3

Testo della Commissione

4.3 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit

Emendamento

4.3 Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari, **edifici commerciali e/o pubblici** con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit, **o numero di punti di accesso Wi-Fi creati**

Or. en

Emendamento 487
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – punto 4.4

Testo della Commissione

4.4 Trasporti: Investimenti mobilitati nell'ambito della TEN-T: reti centrali TEN-T

Emendamento

4.4 Trasporti: Investimenti mobilitati nell'ambito della TEN-T: reti centrali TEN-T, **progetti su piccola scala, altro**

Or. en

Emendamento 488
Jeppe Kofod, José Blanco López, Edouard Martin, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**4 bis. Numero di punti utilizzati per
l'infrastruttura dei combustibili alternativi**

Or. en

Emendamento 489

**Jeppe Kofod, José Blanco López, Theresa Griffin, Edouard Martin, Kathleen Van
Brempt, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho**

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**4 ter. Cambiamenti climatici: Quantità
di emissioni di CO₂ ridotte mediante le
operazioni InvestEU.**

Or. en

Emendamento 490

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 – punto 5.1

Testo della Commissione

Emendamento

5.1 Contributo all'obiettivo del 3% del
PIL dell'Unione investito in ricerca,
sviluppo e innovazione

5.1 Contributo all'obiettivo del 3% del
PIL dell'Unione investito in ricerca,
sviluppo e innovazione ***attraverso il
programma.***

Or. en

Emendamento 491

Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 – punto 5.2

Testo della Commissione

5.2 Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione

Emendamento

5.2 Numero di imprese beneficiarie che realizzano progetti di ricerca e innovazione ***durante l'intero periodo di riferimento del programma.***

Or. en

Emendamento 492
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 – punto 5.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5.2 bis Contributo per affrontare le sfide sociali globali nell'ambito di Orizzonte Europa: "Salute e benessere", "società inclusiva", "società resiliente", "alimentazione sostenibile", "risorse naturali e ambiente".

Or. en

Emendamento 493
Barbara Kappel

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 5 – punto 5.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5.2 bis Numero di progetti che in passato hanno beneficiato del sostegno di Orizzonte Europa e/o del programma digitale

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti al considerando 16 e all'articolo 7. Esso consente di valutare il conseguimento della complementarietà e delle previste sinergie tra CEI e InvestEU.

Emendamento 494

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione

6. PMI

Emendamento

6. ***Dati disaggregati per genere sulle***
PMI

Or. en

Emendamento 495

Patrizia Toia

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 6 – punto 6.1

Testo della Commissione

6.1 Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese e piccole imprese a media capitalizzazione)

Emendamento

6.1 Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese e, ***in casi debitamente giustificati***, piccole imprese a media capitalizzazione)

Or. it

Emendamento 496

Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 6 – punto 6.1

Testo della Commissione

Emendamento

6.1 Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese *e piccole imprese a media capitalizzazione*)

6.1 Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese)

Or. en

Emendamento 497
Christian Ehler, Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 – punto 6.2

Testo della Commissione

6.2 Numero di imprese beneficiarie per fase (avvio, crescita/espansione)

Emendamento

6.2 Numero di imprese beneficiarie per fase (avvio, crescita/espansione) *in particolare PMI innovative.*

Or. en

Emendamento 498
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 – punto 6.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6.2 bis Numero di imprese tradizionali che beneficiano di trasformazione e accompagnamento verso l'innovazione

Or. it

Emendamento 499
Tilly Metz
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

7. ***Investimenti*** sociali e competenze

7. ***Dati disaggregati per genere in
materia di investimenti*** sociali e
competenze

Or. en